



ASSOHOLDING

Position paper

Proposte di modifica alla normativa fiscale ed economica



Proposte di interventi in materia fiscale

① **Promozione del Tax Control Framework Opzionale**

Assoholding rappresenta la propria disponibilità a sostenere la diffusione del **regime di adempimento collaborativo opzionale** e dei relativi percorsi di certificazione presso i propri Associati e, più in generale, presso tutti i soggetti interessati, attraverso l'organizzazione e la promozione di eventi, iniziative informative e momenti di approfondimento dedicati.

② **Revisione del regime di conferimento di partecipazioni (art. 177 TUIR)**

La disciplina vigente presenta profili di incertezza applicativa che frenano le operazioni di riorganizzazione dei Gruppi, anche in vista del trasferimento generazionale. Al riguardo, Assoholding propone una **revisione dell'art. 177 TUIR** volta a chiarire, in particolare, l'applicazione di tale regime in presenza di partecipazioni detenute in comunione ereditaria oppure di una conferitaria società di persone.

③ Unificazione dei requisiti di accesso al consolidato nazionale e alla liquidazione IVA di Gruppo

Attualmente i perimetri soggettivi del **consolidato fiscale nazionale (artt. 117 ss. TUIR)** e della **liquidazione IVA di gruppo (art. 2 del D.M. n. 11065/1979)** non coincidono. Assoholding propone di uniformare i requisiti di accesso – in particolare quelli relativi alla percentuale di partecipazione, alla soglia di controllo e alla sua decorrenza – così da consentire ai gruppi di operare con un perimetro unitario e coerente.

Assoholding evidenzia come la disciplina vigente, sia ai fini del consolidato fiscale nazionale sia con riferimento alla liquidazione IVA di gruppo, non appare allineata all'evoluzione del diritto societario italiano che ha introdotto strumenti quali le azioni a voto plurimo o maggiorato e le diverse categorie di quote, istituiti espressamente finalizzati a rafforzare la stabilità degli assetti di controllo.

Nell'operatività si riscontrano assetti societari nei quali il controllo risulta effettivamente sussistente sotto il profilo civilistico, in ragione della maggioranza dei diritti di voto, ma non risulta sufficiente, in base alla disciplina fiscale vigente, a consentire l'accesso ai regimi di consolidamento. Ne deriva un disallineamento tra piano civilistico e piano tributario sotto il profilo dei modelli di governance societaria sul quale è opportuno intervenire.

④ Riduzione del coefficiente del 15% per il calcolo dei ricavi minimi presunti

L'attuale coefficiente previsto per la categoria residuale delle "altre immobilizzazioni", fissato nella misura del 15% dall'art. 30, co. 1, lett. c), legge n. 724/1994 in materia di società "non operative", presenta profili di criticità, in quanto la sua applicazione indiscriminata a una pluralità eterogenea di attività determina effetti che non sempre risultano coerenti con l'effettiva capacità reddituale espressa dai singoli asset (cfr. risp. n. 636/2020).

Per tale ragione, Assoholding propone alternativamente una **riduzione generalizzata del coefficiente del 15%** (ad esempio, sul piano concreto, tale aliquota è nettamente superiore a quelle riconosciute dal mercato in tema di royalties di marchi e/o brevetti) ovvero una sua modulazione in relazione alle diverse tipologie di immobilizzazioni alle quali può essere applicato, anche alla luce del ridimensionamento delle aliquote già operato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 192/2024.

⑤ Potenziamento degli incentivi per Ricerca & Sviluppo

Il credito d'imposta italiano per ricerca e sviluppo, attualmente fermo al 10%, risulta meno competitivo rispetto ai principali regimi agevolativi europei, considerato che il regime francese riconosce il 30% delle spese di R&S, quello tedesco il 25%, elevato al 35% per le piccole e medie imprese, e quello spagnolo il 25%, incrementabile fino al 42% sulla spesa eccedente la media del biennio precedente.

Tale differenziale rischia di penalizzare la capacità attrattiva del sistema italiano, incidendo sulle decisioni di localizzazione degli investimenti innovativi e sulla competitività delle imprese operanti nei settori ad alta intensità tecnologica.

Al riguardo, Assoholding propone di **innalzare il tax credit R&S al 35%**, in linea con le migliori esperienze europee e con particolare riferimento ai progetti caratterizzati da un elevato grado di ricerca, quantomeno relativamente agli investimenti preventivamente certificati dal M.I.M.I.T. per il tramite dei Certificatori.

La certificazione preventiva, attestando ex ante l'ammissibilità dei progetti, accresce la certezza del diritto per le imprese e riduce in modo significativo il rischio di utilizzi abusivi o di contestazioni successive, che hanno caratterizzato, in passato, l'applicazione della disciplina agevolativa, determinando un clima di forte incertezza per gli operatori economici.

L'incremento dell'intensità del beneficio potrebbe pertanto essere subordinato alla presenza di una certificazione preventiva qualificata, così da coniugare un maggiore sostegno agli investimenti con un efficace presidio contro fenomeni di utilizzo improprio della misura.

L'innalzamento del tax credit potrebbe riguardare anche le sole società di servizi che, al contrario delle altre, non possono beneficiare dell'iper-ammortamento.

Tale estensione consentirebbe di evitare una penalizzazione indiretta nei confronti delle imprese che realizzano attività di ricerca attraverso investimenti immateriali, organizzativi o basati sulla conoscenza, tipici dei modelli di business dei servizi avanzati.

Quanto alle modalità di fruizione del credito d'imposta, Assoholding propone un meccanismo di **utilizzo in compensazione** articolato su due componenti distinte:

- **una prima quota, pari al 25%**, sarebbe utilizzabile in compensazione orizzontale, nel rispetto dei limiti già previsti dalla normativa vigente;
- **una seconda quota, pari al 10%**, sarebbe invece destinata esclusivamente alla compensazione dei premi e dei contributi relativi ai dipendenti impiegati nei progetti di ricerca certificati.

Tale articolazione lega in modo diretto una parte del beneficio all'occupazione qualificata e all'investimento in capitale umano, rafforzando la capacità della misura di produrre effetti strutturali sul sistema produttivo, favorendo non soltanto l'innovazione tecnologica ma anche la crescita delle competenze interne alle imprese.

La previsione di una componente vincolata alla riduzione del costo del lavoro qualificato potrebbe inoltre contribuire a contrastare la difficoltà di reperimento di profili altamente specializzati, incentivando la stabilizzazione e il mantenimento delle professionalità coinvolte nei programmi di ricerca.

La misura è integralmente compatibile con il Regolamento GBER (UE) n. 651/2014, art. 25, per tutte le categorie d'impresa nella componente di ricerca industriale.

Per quanto riguarda lo **sviluppo sperimentale**, la disciplina proposta dovrà continuare a garantire il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea, prevedendo eventuali modulazioni dell'aliquota in funzione della dimensione dell'impresa e della presenza di forme di collaborazione effettiva con organismi di ricerca o altre imprese.

Per lo sviluppo sperimentale delle grandi imprese privo di componente collaborativa, l'aliquota è modulata al 20% per rispettare i limiti comunitari.

⑥ Riforma del tax credit per la quotazione delle PMI

L'attuale **tax credit per le spese di quotazione** — fissato al 50% su un massimale di € 500.000 — si fonda su un iniquo ed inefficace utilizzo delle fonti pubbliche a sostegno dell'imprenditoria. Considerato che il costo medio sostenuto da una PMI per accedere al mercato dei capitali si attesta ordinariamente in un intervallo compreso tra € 100.000 e € 120.000, l'attuale massimale di € 500.000 risulta ampiamente eccedente rispetto alle effettive esigenze della platea di imprese cui l'incentivo è destinato.

Assoholding propone di rideterminare il tax credit parametrandolo ai costi medi effettivi di quotazione, riconoscendo un credito d'imposta pari all'**50% delle spese ammissibili**, entro un tetto massimo compreso tra € 120.000 e € 160.000.

La proposta mira a ricondurre l'intervento pubblico entro limiti coerenti con i costi medi effettivamente sostenuti dalle PMI, riducendo la possibilità che una quota rilevante delle risorse pubbliche venga assorbita da operazioni di importo significativamente superiore a quello ordinariamente necessario per una quotazione.

In questo modo si favorisce una più ampia diffusione dell'incentivo tra le imprese beneficiarie, evitando che l'eccessiva concentrazione delle risorse limiti, di fatto, la possibilità per altre aziende di accedere agli strumenti di sostegno pubblico destinati alla quotazione. Contestualmente, il collegamento tra il credito d'imposta e il costo medio dell'operazione rende il meccanismo più trasparente, prevedibile e coerente con la finalità di promuovere l'accesso delle PMI al mercato dei capitali.

⑦ Revisione del regime di deducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR)

L'attuale disciplina, che per le imprese commerciali e industriali nonché per le holding ad esse equiparate limita la deducibilità degli interessi passivi al 30% del ROL fiscale, genera penalizzazioni significative per i gruppi ad alta intensità di capitale.

Assoholding propone l'introduzione nel nostro ordinamento di quanto indicato all'**art. 4, par. 3 della Direttiva UE n. 2016/1164 (ATAD 1)**, in base al quale gli Stati possono concedere a facoltà di dedurre liberamente gli oneri finanziari eccedenti fino a una soglia massima di 3 milioni di euro, eventualmente circoscrivendo tale modifica al caso di finanziamenti erogati da soggetti non aderenti al medesimo gruppo.

Tale intervento consentirebbe di attenuare la natura ciclica dell'attuale meccanismo di deducibilità, il quale tende ad aggravare la posizione delle imprese in fase economica negativa: al ridursi del ROL si comprime la capacità di dedurre gli interessi passivi, penalizzando l'accesso al credito proprio quando ne avrebbero maggiore bisogno.

⑧ Revisione delle aliquote di ammortamento fiscalmente ammesse

Assoholding propone di dare rilevanza fiscale alle **aliquote di ammortamento** definite nel piano redatto in ossequio ai principi contabili correttamente applicati, al fine di ridurre i "**doppi binari**" e superare la vetustà delle tabelle ministeriali vigenti (D.M. 31.12.1988), non più allineate all'accelerazione dell'obsolescenza tecnologica.

La modifica dovrebbe trovare applicazione dagli acquisti di beni strumentali effettuati a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione che la introduce.

⑨ **Determinazione della base imponibile nelle operazioni permutative**

Assoholding ritiene opportuno un intervento di prassi circa la disciplina della **base imponibile IVA** come emendata dalla L. n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026.

Per le operazioni permutative poste in essere in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, la base imponibile non è più ancorata al valore normale, bensì all'ammontare convenuto tra le parti purché non inferiore al costo sostenuto dal cedente.

L'individuazione di tale soglia pone questioni di natura interpretativa — sull'esatta individuazione dei costi e sul momento della loro determinazione — e operativa, con riguardo alla documentazione idonea per costi indiretti, promiscui o stratificati nel tempo.

⑩ **Deduzione dei costi e detrazione dell'IVA per spese di difesa penale**

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6636/2026 offre lo spunto per richiedere un intervento volto ad esplicitare, con un'interpretazione autentica, il diritto alla deduzione dei costi e alla detrazione dell'IVA in relazione alla difesa penale che l'impresa è tenuta ad assicurare ai propri manager e/o dipendenti (cfr. Cassazione nn. 17111/2025, 17112/2025 e 17113/2025), beninteso quando i procedimenti derivano da atti o fatti posti in essere nell'adempimento del rispettivo incarico.

Assoholding ritiene che tale conclusione sia coerente con le scelte compiute dal legislatore in relazione ai "costi da (o per il) reato" (art. 14, co. 4-bis, legge n. 537/1994) nonché al valore del giudicato penale in ambito tributario (art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000).

11 Garanzie miste pubblico-private con rating di progetto

Assoholding propone di **estendere l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/1996)** alle imprese innovative sulla base di un rating di innovazione certificato dal M.I.M.I.T., in sostituzione o in integrazione del rating bancario ordinario.

Il rating valuta la competenza del team, la qualità tecnica del progetto e la sua coerenza con gli obiettivi del **Piano Transizione 5.0**. La copertura è pari all'80% del credito garantito, con co-investimento privato minimo del 20%.

Il sistema consente alle imprese con asset prevalentemente immateriali di accedere al credito bancario a condizioni adeguate al loro effettivo profilo di rischio, superando il limite strutturale dei modelli di credit scoring tradizionali. Il meccanismo è coerente con i principi di garanzia **InvestEU**.

12 Fondo rotativo di garanzia pubblica senza rating bancario

Il sistema bancario tradizionale non è strutturalmente attrezzato per valutare imprese il cui principale asset è la capacità di ricerca e trasferimento tecnologico.

Assoholding propone l'istituzione di un **Fondo rotativo di garanzia pubblica** destinato alle imprese che destinano una quota certificabile della propria attività a **R&S** e che documentano un processo strutturato di trasferimento tecnologico, attestato da un certificatore accreditato M.I.M.I.T. (D.D. 4 luglio 2024).

Il Fondo concede garanzia pubblica in sostituzione del rating bancario; le banche aderiscono come intermediari con remunerazione parametrata ai soli costi di gestione.

I proventi dei crediti rimborsati — al netto dei costi operativi — rientrano nel Fondo, rendendolo autofinanziante a regime. La dotazione iniziale è stimata in € 200-500 milioni. Il modello è coerente con **InvestEU** e con i **Fondi rotativi FESR** già operativi in diverse regioni italiane.

13 Credito d'imposta alle PMI per il passaggio generazionale

Il processo di ricambio generazionale è divenuto progressivamente più rilevante e, alla luce dell'evoluzione demografica della classe imprenditoriale, è destinato ad assumere un peso sempre più decisivo, andando a interessare circa il 40% delle imprese italiane nei prossimi 10 anni.

L'elevata incidenza delle imprese a controllo familiare nel sistema produttivo nazionale rende dunque il **passaggio generazionale** una delle principali sfide per la competitività e la continuità del tessuto imprenditoriale. In assenza di adeguati strumenti di sostegno, i costi connessi a tali operazioni possono compromettere la prosecuzione dell'attività d'impresa, con effetti negativi sulla capacità produttiva, sui livelli occupazionali e sulla conservazione del patrimonio di competenze.

In questo contesto, appare opportuno destinare una quota delle risorse già stanziata per il **sostegno alle PMI** verso un intervento specificamente dedicato ad accompagnare i processi di successione aziendale.

Assoholding propone pertanto l'**introduzione di un credito d'imposta** a sostegno delle PMI che affrontano un percorso strutturato di ricambio proprietario e gestionale, finanziandolo mediante la rimodulazione delle risorse destinate al credito d'imposta per la quotazione delle PMI.

L'intervento risponderebbe all'esigenza di sostenere una fase particolarmente delicata della vita dell'impresa, nella quale i costi legali, fiscali, notarili e organizzativi possono ostacolare la continuità dell'attività, la stabilità occupazionale e la conservazione delle competenze aziendali.

Come riportato al **punto 6**, si propone di rideterminare il beneficio massimo riconoscibile per le **spese di consulenza relative alla quotazione**, parametrandolo ai costi medi effettivi dell'operazione e mantenendo invariata l'aliquota del 50%.

Le economie effettivamente accertate sullo stanziamento del **Bonus IPO**, unitamente alle minori esigenze finanziarie derivanti dalla rimodulazione del massimale, sarebbero destinate al nuovo incentivo.

Il nuovo credito d'imposta sarebbe riconosciuto nella misura del 50% delle spese professionali ammissibili, entro un limite massimo di 30.000 euro per impresa.

Potrebbero accedere al beneficio le PMI che realizzano un progetto documentato di trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni di controllo, anche mediante:

- patti di famiglia, successioni e donazioni;
- conferimenti, scissioni e riorganizzazioni societarie;
- costituzione o riorganizzazione di holding familiari;
- definizione di nuovi assetti proprietari e di governance;
- inserimento di management qualificato, quando funzionale alla prosecuzione dell'attività.

Tali operazioni si collocano in un quadro normativo consolidato.

Il **patto di famiglia** (artt. 768-bis ss. c.c.) consente il trasferimento anticipato dell'azienda o delle partecipazioni ai discendenti in deroga al divieto di patti successori, stabilizzando il passaggio nei confronti dei legittimari non assegnatari.

Sul piano fiscale, l'esenzione dall'imposta di successione e donazione di cui all'**art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990** — nel testo modificato dal D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025 — si applica ai trasferimenti di quote e azioni mediante i quali è acquisito o integrato il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., a condizione che il beneficiario mantenga il controllo per almeno cinque anni.

La continuità dell'impresa nel ricambio è inoltre presidiata dall'obbligo di **adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili** (art. 2086, comma 2, c.c.), introdotto dal Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019), idonei a rilevare tempestivamente eventuali squilibri.

L'agevolazione riguarderebbe esclusivamente i costi professionali esterni direttamente connessi al progetto, tra cui:

- consulenza legale, fiscale e societaria;
- prestazioni notarili;
- perizie di valutazione;
- predisposizione di patti di famiglia e accordi tra soci;
- operazioni di riorganizzazione societaria;
- assistenza manageriale nella fase di transizione.

Resterebbero esclusi i tributi, gli oneri finanziari, i costi interni, le consulenze ordinarie e il corrispettivo per l'acquisto di aziende o partecipazioni.

Il riconoscimento del credito sarebbe subordinato:

- alla prosecuzione dell'attività per almeno cinque anni;
- al mantenimento sostanziale dei livelli occupazionali per almeno trentasei mesi;
- alla presentazione di un progetto documentato di continuità;
- al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il vincolo quinquennale di prosecuzione dell'attività è coerente con il periodo di detenzione del controllo già richiesto dall'**art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990** ai fini dell'esenzione fiscale, così da allineare il presupposto dell'incentivo a un requisito già presente nell'ordinamento. Il mancato rispetto degli impegni comporterebbe la revoca totale o proporzionale del beneficio.

La misura sarebbe attuata a invarianza dei saldi di finanza pubblica, entro un limite annuale di spesa determinato sulla base delle economie effettivamente accertate sul Bonus IPO e delle minori esigenze finanziarie derivanti dalla sua rimodulazione.

Qualora le richieste superassero le risorse disponibili, il credito riconosciuto sarebbe proporzionalmente ridotto, assicurando il rispetto dello stanziamento autorizzato (come già avviene, ad esempio, per il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali).

L'intervento favorirebbe la pianificazione tempestiva del ricambio generazionale, la stabilità degli assetti proprietari, la professionalizzazione della governance e la salvaguardia dell'occupazione, consentendo di destinare risorse già previste per il sostegno alle PMI alla tutela della continuità produttiva e del patrimonio imprenditoriale nazionale.